

1) Rispondere delle perdite e/o dei danni che si verifichino posteriormente.

2) Pagare le spese di trasporto non pagate dal venditore, spese che si dedurranno poi all'ammontare della fattura.

3) Pagare tutti i diritti di entrata.

**C) Questa clausola significa inoltre, secondo la legge italiana:**

1) La qualità della merce, quale è stipulata nel contratto, deve essere stimata secondo il suo stato al momento dell'arrivo; così pure per quanto riguarda la quantità.

2) Il compratore non è obbligato, in mancanza di altre convenzioni, a pagare la merce contro polizza di carico o lettera di vettura, ma si può esigere il pagamento soltanto contro consegna della merce.

3) Il venditore ha diritto di impedire che la merce sia consegnata al compratore se questi è fallito o ha sospeso i pagamenti.

#### **CLAUSOLA C. e F. (PORTO ESTERO INDICATO).**

In Italia, il significato di queste clausole è il seguente:

##### **A) Il venditore deve:**

1) Trasportare la merce a proprie spese fino al punto di destinazione convenuto.

2) Pagare tutti i diritti di uscita e tutti gli altri diritti analoghi nel porto d'imbarco e durante la traversata.

3) Consegnare al compratore o al suo agente una polizza di carico regolare per la destinazione convenuta.

4) Rispondere delle perdite e/o dei danni fino a che la merce sia stata caricata a bordo.

##### **B) Il compratore deve:**

1) Rispondere delle perdite e/o dei danni che si verifichino posteriormente.

2) Prendere in consegna la merce e pagare le spese di scaricamento, di chiatte e di messa su banchina, al porto di destinazione, in conformità alle clausole della polizza di carico.

3) Pagare tutti i diritti di importazione dall'estero, i diritti di dogana e di banchina, se ve ne sono.

4) Effettuare il pagamento contro polizza di carico e fattura qualora non vi siano altre convenzioni.